

CASA DI RIPOSO **ED OPERE PIE RIUNITE**

Sede Legale : Via Ippolito Banfi, 25 - 31020 Vidor (TV)
C.F. 9600045 026 0 – P.IVA: 0233852 026 1
Tel. (0423) 985153 – fax (0423) 989524
E-mail: vecchiaiaserena@tiscali.it

Regolamento Interno

*(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23.01.2012
e modificato con delibera del C. d. A. n. 24 del 05.09.2012)*

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – La “Casa Di Riposo ed Opere Pie Riunite“ di Vidor (TV) ha la sua sede legale presso il fabbricato, di sua proprietà, situato in Via I. Banfi, n° 25. L’Ente trae la sua origine dalla fusione di Opere Pie locali varie (Opera Pia Luogo Pio Elemosiniere, Opera Pia Commissaria Dall’Armi, Opera Pia Commissaria Brunelli ed Opera Pia Casa di Riposo) ed è stata istituita ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 15.12.1982, n.° 55, giusta deliberazione del Comitato Provvisorio di Gestione dell’EX E.C.A. – GESTIONE I.P.A.B. di Vidor n° 30 del 19.08.1987 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto di Venezia n° 305 del 17.03.1988.

ART. 2 – L’Ente esplica l’attività di Centro Servizi per Anziani non autosufficienti. Al funzionamento del Centro di Servizi si provvede con il corrispettivo delle rette di ricovero, che saranno determinate, di volta in volta, nella misura ritenuta sufficiente per fronteggiare le spese di carattere ordinario e gestionale della Pia Istituzione.

PRATICHE DI INGRESSO

ART. 3 – Per accedere alla struttura va inoltrata richiesta all’assistente sociale del comune di residenza che avvia il processo di valutazione multidimensionale dell’interessato presso l’ULSS di appartenenza. In seguito alla valutazione, il nominativo dell’interessato viene inserito nella graduatoria unica dell’ULSS, in base al punteggio attribuito e con l’indicazione della/e struttura/e scelta/e. La graduatoria determina l’ordine di priorità nell’assegnazione del posto letto con il contributo regionale.

Quando l’Ulss 8 comunica al richiedente la disponibilità del posto letto presso il nostro Centro Servizi, la persona assegnataria ha facoltà di accettarlo o meno. In caso di accettazione seguirà un colloquio tra l’assistente sociale dell’Ente e la persona interessata e i suoi familiari nel corso del quale verranno raccolti sia i documenti amministrativi che sanitari necessari per l’accesso in struttura e ogni altra informazione utile all’accoglimento.

È possibile accedere altresì alla struttura senza il contributo regionale qualora siano disponibili posti letto, inoltrando la richiesta direttamente all’Ente.

Tali domande, inserite in un apposito raccoglitore e archiviate in base alla data di presentazione, verranno poi esaminate e valutate dal coordinatore e dall’assistente sociale dell’Ente, tenendo conto della data di presentazione della domanda e di particolari esigenze socio-sanitarie, al fine del loro accoglimento.

ART. 4 - L’accettazione della Persona nella struttura avviene appena si renderanno disponibili posti letto. Prima dell’entrata è necessario consegnare in segreteria tutta la documentazione richiesta come da allegato a parte.

ART. 5 – L’ammissione è perfezionata dalla sottoscrizione della domanda/contratto di accoglimento che comporterà l’osservanza di reciproci impegni, anche di carattere economico, a garanzia del rapporto tra l’Ente e le Persone accolte.

CASA DI RIPOSO **ED OPERE PIE RIUNITE**

L'assistente sociale dell'Ente comunicherà il codice numerico identificativo che deve essere applicato dai familiari su ogni capo di abbigliamento o di biancheria in dotazione alla Persona accolta. Il corredo di quest'ultima deve essere sufficiente, decoroso e non delicato, secondo le indicazioni che sono fornite dalla struttura. Ai famigliari viene consegnata la lista del corredo consigliato per l'ingresso.

L'Ente declina ogni responsabilità per gli effetti personali che andassero smarriti nel corso del soggiorno.

ART. 6 – La data di ingresso è concordata con l'assistente sociale o il coordinatore della struttura.

L'Ente dispone di un periodo di prova di 30 giorni, decorrenti dalla data di accoglimento, per accertare se la Persona accolta è idonea alla vita di comunità e se la struttura risponde alle sue esigenze. In caso di inidoneità e/o incompatibilità l'Ente provvederà alle dimissioni della Persona accolta.

L'ingresso nella Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite presuppone il cambio di residenza entro i termini di legge, attualmente due anni.

La Persona accolta e/o i familiari devono comunicare alla Segreteria dell'Ente tutte le notizie necessarie al fine di perfezionare il fascicolo personale; inoltre devono rendere noti i nominativi e il relativo recapito telefonico dei familiari e/o delle persone di riferimento alle quali il personale possa rivolgersi in caso di necessità.

RETТА

ART. 7 – L'Ente ha la facoltà di variare la retta di soggiorno, a sua insindacabile discrezione, nel corso del rapporto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, in relazione ad intervenute variazioni di costo dei servizi, della manodopera e delle materie prime e/o per sopravvenuti oneri conseguenti a disposizioni di legge o di regolamenti e immediatamente per le sopravvenute variazioni delle condizioni psico fisiche e di salute della Persona accolta.

La variazione delle rette formeranno oggetto di appropriati atti deliberativi da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ogni variazione di retta dovrà essere comunicata a ciascuna Persona accolta, familiare o a chi si è assunto l'impegno di versare o integrare la retta.

La data di assegnazione del posto rappresenta normalmente la data di decorrenza della retta. La stessa retta va versata in via anticipata, entro i primi dieci giorni del mese, indicando nel bonifico il nome della Persona accolta per cui si effettua il versamento.

La corresponsione della retta dà diritto a godere del vitto e dell'alloggio, incluso l'uso degli spazi comuni e l'erogazione dei servizi previsti dalla Carta dei Servizi.

Qualora la retta non dovesse essere corrisposta secondo le modalità stabilite, senza sollecitazioni, riserve o condizioni, il familiare si impegna a riprendere in carico la Persona. Resta ferma la facoltà dell'Ente di adottare le necessarie azioni legali per il recupero delle somme non versate, oltre agli interessi di mora.

Le assenze di qualsiasi natura non danno diritto ad una riduzione della retta pertanto la retta stessa sarà dovuta nella misura intera come da domanda / contratto di ospitalità.

ALLOGGIO

ART. 8 – Al momento dell'entrata viene assegnato un posto letto alla Persona accolta; la scelta tiene conto della situazione sanitaria della stessa e di quella delle Persone già presenti in struttura. L'Ente può in ogni caso disporre degli spostamenti successivi se richiesti dalla vita comunitaria o dalle mutate condizioni di salute della Persona accolta.

In ogni caso è favorita la "personalizzazione" degli alloggi. L'inserimento di effetti, mobili ed oggetti di proprietà della Persona accolta possono infatti essere autorizzati dalla Direzione previo esame dal punto di vista igienico, funzionale e di sicurezza, dietro impegno di rimozione alla cessazione del rapporto assistenziale.

La Persona accolta è tenuta a risarcire i danni arrecati per uso improprio, per incuria e trascuratezza ai beni della struttura e/o di proprietà dell'Ente.

È fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per un breve periodo, persone estranee, quale sia il legame di parentela e di amicizia con la Persona accolta: eventuali eccezioni alla presente norma possono essere concesse solo dalla Direzione.

CASA DI RIPOSO **ED OPERE PIE RIUNITE**

La Persona accolta al ricevimento dell'alloggio si impegna a:

- osservare le regole di ordine ed igiene dell'ambiente;
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature;
- segnalare al personale assistente l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che vi si trovano installate;
- consentire di entrare nella stanza oltre che per l'eventuale assistenza igienico/sanitaria anche per le pulizie, i controlli e la manutenzione.

L'Ente potrà disporre dell'alloggio a pieno diritto, senza che siano necessarie formalità :

- quando la Persona accolta ha regolarmente disdetto l'alloggio;
- dal giorno successivo alle dimissioni.

ORARI

ART. 9 – Alla Persona accolta è garantita la massima libertà nel rispetto però della legge morale e delle norme della civile convivenza. Ella può entrare, uscire e ricevere visite in ogni ora del giorno, evitando solo di recare disturbo alle altre Persone accolte, specialmente nelle ore considerate di riposo.

Sono considerate di riposo le seguenti fasce orarie:

- nei locali comuni dalle ore 20.30 alle ore 07.00;
- nella propria stanza e nelle zone notte dalle ore 12.30 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 08.00.

L'osservanza dei suddetti orari è richiesta anche ai visitatori.

La Persona accolta o in sua vece i familiari sono tenuti a comunicare al personale infermieristico l'uscita che possa protrarsi per buona parte della giornata previa compilazione del registro disponibile presso l'infermeria, possibilmente con qualche giorno di anticipo al fine di evitare disservizi.

VITTO

ART. 10 – Il menù giornaliero risponde a precise indicazioni dietetiche. La Persona che avesse qualche particolare esigenza o necessità di alimentazione può farla presente al personale infermieristico che richiederà a tal proposito un menù adeguato.

Sono previsti i seguenti orari di somministrazione pasti:

Colazione	Ore 08.00
Merenda	Ore 10.00
Pranzo	Ore 11.15 per persone con necessità di essere aiutati nell'assunzione degli alimenti Ore 11.55 altre persone
Merenda	Ore 15.00
Cena	Ore 17.15 per persone con necessità di essere aiutati nell'assunzione degli alimenti Ore 18.00 altre persone
Idratazione serale	Ore 19.00

SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA

ART. 11 – Per il corretto funzionamento del servizio di lavanderia e guardaroba è necessario che il corredo della Persona accolta sia dotato del codice numerico di riconoscimento comunicato al momento dell'ingresso. La Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite, pur assicurando la massima serietà nel servizio, declina ogni responsabilità in caso di smarrimento dei capi di biancheria mancanti del codice di riconoscimento. Lo stesso vale per il deterioramento dei capi in lana o particolarmente delicati che non sopportano il lavaggio in lavatrice e ad alte temperature. Si fa presente che i lavaggi frequenti e ad alte temperature alle quali, per ovvie ragioni di igiene, sono sottoposti gli indumenti possono causare una precoce usura dei capi.

CASA DI RIPOSO

ED OPERE PIE RIUNITE

Nel caso in cui siano riscontrati danni evidenti, non dovuti al normale e frequente lavaggio, la Persona accolta e/o i familiari dovranno informare la Direzione, la quale provvederà a verificare la causa e l'entità del danno.

ASSISTENZA RELIGIOSA

ART. 12 – La Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite si adopera per rendere disponibile il servizio religioso in struttura.

ASSISTENZA MEDICA – INFERMIERISTICA – RIABILITATIVA

ART. 13 – Presso l'Ente opera un medico in convenzione con l'U.L.S.S. 8 che prende in carico automaticamente tutte le Persone non autosufficienti con contributo regionale. Al medico è riservato un ambulatorio all'interno della struttura dove, ad orari prestabiliti, si rende disponibile a ricevere le Persone accolte e/o i loro familiari. Egli sovrintende a tutto l'aspetto medico-sanitario e alle prescrizioni a tutela dei suoi assistiti (analisi cliniche, accertamenti diagnostici, visite specialistiche, ricoveri, terapia farmacologica, dieta) e collabora con gli infermieri in servizio nell'Ente.

La Persona non autosufficiente senza contributo regionale conserva il diritto di mantenere il proprio medico di fiducia e di usufruire dell'assistenza di tipo domiciliare. Sarà cura della singola Persona accolta, finché non si avvarrà del medico della struttura, richiedere il rilascio delle prescrizioni di farmaci ed altre prestazioni specialistiche o diagnostiche, come pure procurarsi presso una qualsiasi farmacia i farmaci prescritti.

L'Ente affida le prestazioni di carattere infermieristico al personale abilitato ai sensi di legge, secondo i seguenti compiti:

- prendersi cura delle Persone accolte, affinché questi abbiano l'assistenza sanitaria di cui necessitano e chiamare in caso di necessità il medico curante;
- prestare alla Persona, su prescrizione del medico curante, le cure necessarie;
- interessarsi per la provvista e la distribuzione delle medicine alle singole Persone e curarne la somministrazione e la conservazione. Il ritiro degli eventuali esami clinici presso strutture esterne è a carico dei familiari.
- organizzare il trasporto presso altre strutture sanitarie, anche con ricorso al 118 in caso di urgenza;
- interessarsi affinché la Persona accolta abbia la dieta appropriata;
- avvisare le persone di riferimento nel caso in cui la Persona accolta stia poco bene o si aggravi;
- prendere contatto con i familiari quando ve ne sia la necessità;
- collaborare con le altre figure professionali della struttura al fine di elaborare programmi appropriati di assistenza multiprofessionale.

L'assistenza riabilitativa viene assicurata alle Persone accolte dal fisioterapista sulla base delle indicazioni fornite dal medico curante e secondo quanto prescritto dallo specialista, nel rispetto del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).

L'assistenza praticata privatamente all'interno dell'Ente non è consentita.

Limitatamente a casi eccezionali, la Persona accolta e/o familiari possono farne richiesta scritta, indicando la persona alla quale intendono affidarne il servizio. La Direzione si riserva di dare il proprio assenso qualora la candidata/o soddisfi le caratteristiche umane e professionali richieste dalla struttura e di conseguenza risulti adeguata alla mansione alla quale sarà adibita. L'assistenza di supporto alle singole Persone accolte da parte dei familiari o di assistenti è a carico degli stessi. Chi effettua tale assistenza deve comunque rispettare le disposizioni interne dell'Ente e collaborare con il personale segnalando ogni fatto di rilievo che riguardi la Persona. In ogni caso l'Ente non potrà mai essere considerato responsabile per atti o fatti compiuti dalla suddetta persona durante la sua attività di assistenza.

L'Ente non si assume alcun onere per le prestazioni medico farmacologiche particolari a cui volesse far ricorso liberamente la Persona accolta e declina ogni responsabilità per l'assistenza sanitaria praticata alla Persona accolta da soggetti non autorizzati.

CASA DI RIPOSO ED OPERE PIE RIUNITE

ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO

ART. 14 – L'educatore professionale, nel rispetto del Piano Assistenziale Individualizzato elaborato dall'Unità Operativa Interna, inserirà la Persona accolta in opportune iniziative ricreative, culturali, occupazionali, atte a mantenere, stimolare e sollecitare gli interessi e le attività della stessa.

All'ingresso è comunque richiesto il consenso/dissenso per iscritto sia per quanto riguarda la partecipazione a passeggiate o gite organizzate dalla struttura sia per quanto riguarda la pubblicazione o l'esposizione di fotografie e dati personali appartenenti alla Persona ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Ad ogni uscita dalla struttura per gite o passeggiate organizzate, l'educatore richiederà il parere del medico prima di contattare le Persone da coinvolgere nell'iniziativa.

TRASPORTI E SERVIZI VARI

ART. 15 – Qualora sia necessario accompagnare la Persona accolta per visite mediche presso ambulatori o presidi sanitari si chiederà la collaborazione dei familiari o eventualmente dei volontari che hanno dato la loro disponibilità. In ogni caso, in mancanza di disponibilità da parte dei familiari, l'Ente può avvalersi dell'intervento di un servizio di trasporto a pagamento che verrà addebitato direttamente all'utente.

Nelle stanze possono essere ammessi apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati agli impianti di antenna centralizzata.

RAPPORTI CON IL PERSONALE E CON LE ALTRE PERSONE ACCOLTE

ART. 16 – La Persona accolta:

- non può chiedere al personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non deve far pressione sul personale stesso con mance ed omaggi;
- deve instaurare con il personale un rapporto di reciproco rispetto nel modo di parlare e di trattare;
- per eventuali richieste straordinarie o reclami si rivolgerà alla Direzione.

ART. 17 – La piena libertà di ogni Persona accolta trova il solo limite nella libertà degli altri e nell'osservanza delle norme collettive indispensabili al buon funzionamento della vita comunitaria.

RAPPRESENTANZA DELLE PERSONE ACCOLTE E DEI FAMILIARI

ART. 18 – Compatibilmente con l'ordinamento statutario della Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite e al fine di realizzare la partecipazione delle Persone accolte nella organizzazione dei servizi interni, l'Ente ha approvato uno statuto che disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi rappresentativi degli utenti. È istituito il Consiglio degli Ospiti e/o Familiari.

La sottoscrizione del contratto di accoglienza dà diritto all'anziano o al parente di essere eletto e delegato come rappresentante.

NORME DI INTERESSE GENERALE – DIVIETI

ART.19 – La Persona accolta deve adeguarsi alle decisioni prese della Direzione nell'interesse generale della comunità.

Alla Persona accolta è vietato:

- entrare in locali dove è ben esposto il cartello di divieto (ad esempio cucina, lavanderia, ecc.);
- installare davanti alle finestre qualsiasi oggetto senza la previa autorizzazione della Direzione;
- stendere alle finestre capi di biancheria;
- tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali quando non siano decorosi per la casa o pericolosi per le persone che dovessero transitare sotto le finestre;

CASA DI RIPOSO **ED OPERE PIE RIUNITE**

- utilizzare fornelli a gas e a spirito nonché altri apparecchi che siano pericolosi o che possano disturbare le altre Persone accolte;
- gettare immondizie, rifiuti e acqua dalle finestre, nel giardino o nel cortile;
- vuotare nel wc , bidet o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura, tali da otturare le condutture o nuocere al loro buon stato;
- fumare nei locali all'interno della struttura;
- uscire dall'alloggio con abbigliamento trasandato;
- richiedere manutenzioni o riparazioni da parte di personale non autorizzato dalla Direzione.

La Persona accolta deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può recare disturbo ai vicini di stanza, come lo sbattere di porte e finestre, il trascinarsi di sedie o lo sbattere di tacchi. Le stesse norme valgono per l'uso di apparecchi radio televisivi.

È rigorosamente vietato asportare dalla sala da pranzo stoviglie, posate ed ogni altro oggetto costituente corredo della sala stessa.

CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA' CIVILE

ART. 20 – La Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite non assume responsabilità alcuna per i valori conservati nelle stanze delle Persone accolte e declina inoltre ogni responsabilità per danni che possono derivare, senza sua colpa, agli stessi e alle loro cose.

VOLONTARIATO

ART. 21 – È stata stipulata una convenzione con l'Associazione di Volontariato "Arcobaleno" che ha la sua sede presso questo Ente. Tutte le attività programmate dall'Associazione di Volontariato "Arcobaleno" vengono coordinate dall'educatore.

DIMISSIONI ED ALLONTANAMENTO DELLA PERSONA ACCOLTA

ART. 22 – La Persona accolta può recedere dalla domanda/contratto stipulata con il preavviso scritto di 15 (quindici) giorni ovvero 8 (otto) giorni nel caso di Persona in convenzione che si trasferisce ad altro Centro Servizi.

La Direzione può allontanare la Persona accolta qualora questa:

- tenga cattiva condotta morale;
- sia di grave disturbo alle altre Persone;
- sia morosa nel pagamento della retta.

CONSEGNA E SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 23 – Il presente regolamento è consegnato in copia a ciascuna Persona accolta e/o familiare al momento dell'ammissione, ed è inoltre disponibile sul sito on-line della Casa di Riposo per la sua consultazione.